



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Camerata Cornello (BG)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la nota del Magistrato istruttore del 14 febbraio 2023 (prot. SC_LOM 0001860) con cui è stata richiesta la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le criticità rilevate;

vista l'ordinanza n. 26 del 16 febbraio 2023 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il Relatore, Cons. Maura Carta;

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione n. 108/2022/PRSE, questa Sezione regionale del controllo per la Regione Lombardia, prendeva atto del mancato riscontro, privo di giustificazione, del Comune di Camerata Cornello (BG) alle note istruttorie trasmesse a mezzo Con.Te invitando lo stesso a rispondere alle richieste del 02 dicembre 2020 (prot. 20112) e del 17 febbraio 2022 (prot. 2075) trasmesse a mezzo Con.Te, entro il 31 luglio 2022.

Con pec del 14/10/2022 dell'organo di revisione e successiva nota trasmessa a mezzo Con.Te in data 17/10, è stata formulata formale richiesta di proroga al 31/12/2022.

In data 23/12/2022, con nota prot. 24421 e relativi allegati, il Comune di Camerata Cornello ha risposto alle note istruttorie relative alle criticità emerse sui questionari a consuntivo relativi al Rendiconto e alla Relazione dell'Organo di revisione per gli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 (art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del TUEL).

Si ritiene opportuno rilevare che per gli esercizi **2017** e **2018** erano stati richiesti chiarimenti riguardo:

- al ricorso alle anticipazioni di tesoreria per le due annualità oggetto d' esame, la cui cronicità era stata rilevata già negli esercizi precedenti;
- alla differenza di parte capitale negativa nel 2017 e di parte corrente negativa nel 2018;
- al fondo cassa pari a 0 nel 2017;
- alla mancata attivazione del fondo pluriennale vincolato, ove necessario;
- ai mancati eventuali accantonamenti rilevati anche nella BDAP con specifico riguardo al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- alla mancata dimostrazione del rispetto del limite della spesa per il personale;

- alla trasmissione della tabella di anzianità dei residui attivi e passivi.

Era stato inoltre richiesto di indicare le somme iscritte in entrata al titolo 9 (**entrate per conto terzi e partite di giro**) e in uscita al titolo 7 (uscite per conto terzi e partite di giro), sia in conto competenza che in conto residuo, nonché maggiori informazioni riguardo a quanto rilevato dal revisore relativamente alla **mancata conciliazione tra crediti e debiti tra ente e gli organismi partecipati**, attesa l' omessa evidenza del **residuo passivo del Comune di euro 647.101,17**, iscritto tra i crediti dell' Azienda Speciale Camerata Cornelio (partecipata al 100%). Per gli esercizi **2019 e 2020** le criticità rilevate hanno riguardato la richiesta dei seguenti chiarimenti in ordine:

- al ricorso alle anticipazioni di tesoreria per le due annualità e le misure attuate dall'ente alla luce della cronicità rilevata anche nella precedente istruttoria;
- al mancato rispetto del limite della spesa per il personale ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 comma 562 per l'anno 2019. Dalla tabella contenuta nella relazione dell'Organo di revisione, risulta che le componenti assoggettate al limite di spesa per l'anno in questione ammontavano ad euro 174.139,09 superiori, seppure di poco, al limite riferito al rendiconto 2008 e pari ad euro 172.302,54;
- all'osservanza dei principi contabili nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi atteso che dall'analisi è emerso come il livello di tali residui permanga elevato se si considera tutto il volume di residui conservati e provenienti da esercizi precedenti;
- al calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con la trasmissione di un prospetto del calcolo effettuato che ne evidenzi la congruità delle somme in esso accantonate e specificando il metodo di calcolo utilizzato;
- alla mancanza della nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, munita delle asseverazioni dei rispettivi organi di revisione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- all'ultima deliberazione di ricognizione delle partecipazioni pubbliche adottata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

- a trasmettere ogni informazione utile sull'attuale situazione dell'Azienda Speciale Camerata Cornello, il cui ultimo bilancio di esercizio approvato è quello relativo al 2017 con l'indicazione delle azioni intraprese dall'Amministrazione nei confronti della propria partecipata;
- ai Fondi COVID, e in particolare l'invio del "modello certificazione ristori Covid-19", richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato (modello CERTIF-COVID-19; CERTIF-COVID-19/A; COVID-19), il dettaglio delle risorse accertate nel 2020 a titolo di ristoro/contributo per l'emergenza pandemica nonché l'importo da riscuotere al 31.12.2020, specificando se siano o meno state inserite nella certificazione; il dettaglio degli impegni correlati agli accertamenti di cui al punto precedente e i pagamenti effettuati al 31.12.2020 e la parte eventualmente confluita in FPV e in avanzo. Per ogni titolo di entrata (ed eventualmente al livello ritenuto più significativo), è stato chiesto di specificare gli effetti del COVID in termini di maggiori e/o minori entrate e per ogni titolo di spesa (ed eventualmente al livello ritenuto più significativo) e gli effetti del COVID in termini di maggiori e/o minori spese; infine, comunicare se il Comune avesse ricevuto notifiche di rettifica della certificazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, specificandone il contenuto e l'esito.

Nella citata nota di risposta del 23/12/2022, il Comune di Camerata Cornello, per spiegare la perdurante inadempienza alle note istruttorie, ha riportato una premessa che si riporta testualmente

"L'attuale Amministrazione Comunale è entrata in carica a seguito degli esiti delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, in discontinuità con la compagine che l'ha preceduta in carica nei mandati elettorali 2009-2014 e 2014-2019. Sin dal momento dell'insediamento sono emerse diverse irregolarità gestionali a carico del precedente Sindaco, nonché Responsabile dei Servizi (anche Finanziari), per le quali si è proceduto con apposito esposto alla Procura della Repubblica ed alla Procura della Corte dei conti. Tra le irregolarità riscontrate nell'immediato è emersa una gestione delle partite di bilancio, e della relativa contabilizzazione, assai poco conforme con le disposizioni normative ed i relativi principi contabili introdotti dal D.lgs. 118/2011. L'attività dell'attuale Amministrazione si è quindi indirizzata verso la verifica di tutte le partite contabili dubbie anche al fine di comprendere la reale situazione economico-finanziaria dell'Ente, verifica che ha portato al riconoscimento di svariati debiti fuori bilancio per i quali si è reso necessario reperire la copertura finanziaria. Le verifiche sono

tutt'oggi in atto, in particolare in merito alla società partecipata (Azienda Speciale Camerata Cornelio) della quale ancora oggi risulterebbero partite contabili dubbie. Da evidenziare, inoltre, la scarsa collaborazione del Revisore Contabile, oggi non più in carica, resosi spesso irreperibile ed in conseguenza, in parte responsabile del ritardo con il quale si è dato seguito alla presente ed a parte delle attività di verifica sulla azienda partecipata. All'attualità, infatti, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'Amministrazione scrivente, documentati anche da Pec, il citato Revisore non ha provveduto ad evadere i prescritti adempimenti. Si segnala altresì che, nonostante sia scaduto il suo incarico in data 15.12.2021, il medesimo non ha provveduto alla dismissione delle credenziali d'accesso impedendo, di fatto, al nuovo Revisore di accedere ed evadere le Vostre richieste. In data 19.11.2022 l'attuale Revisore ha comunicato di poter finalmente accedere al portale.

DIRITTO

1. Quadro normativo.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 65/2022/PRSE).

Mette conto di evidenziare che l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli

enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio.

Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti.

Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso al primo comma dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Da ultimo va ricordato che, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., lo svolgimento della funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi

di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2. Irregolarità della gestione finanziaria

Si riportano di seguito le specifiche criticità rilevate nelle annualità oggetto delle specifiche richieste istruttorie.

2.1. Anticipazione di cassa esercizi 2017-2018-2019-2020

La deliberazione 75/2019/PRSE sul questionario consuntivo 2016 aveva già evidenziato, tra le altre, la reiterata criticità sulla sofferenza di cassa conseguenza del ricorso all'anticipazione di tesoreria ed il Collegio aveva invitato l'ente ad attivarsi adottando le adeguate misure organizzative al fine di superare la criticità.

Il ricorso all'anticipazione è avvenuto anche per le annualità 2017 (è acclarata la mancata restituzione al 31/12 della somma di euro 219.482,28 restituita nell'anno successivo), 2018, 2019; nel corso dell'esercizio 2020 le somme richieste sono state pari ad euro 214.738,35 (fonte BDAP) interamente restituite al termine dell'anno. Nella nota di risposta non sono riportati i giorni di effettivi utilizzo così come gli interessi maturati.

Nella richiamata nota il comune ha, inoltre, evidenziato che *“La situazione di cassa dell'Ente per gli esercizi richiamati è una chiara conseguenza dell'andamento della gestione della precedente Amministrazione, poco orientata alla verifica dei flussi di cassa, ed in particolare al recupero dei crediti. Si evidenzia che l'attuale Amministrazione ha lavorato molto su questo aspetto, consentendo il rientro dell'anticipazione già dall'esercizio 2020, esercizio nel quale il ricorso alla stessa è stato contenuto rispetto ai precedenti, e conclusosi con un fondo cassa al 31/12 di 166.666,84 euro. L'esercizio 2022 si è aperto con un fondo cassa di 493.167,73 euro ¹ liquidità sufficiente ad evitare, ad oggi, il ricorso all'anticipazione di tesoreria”.*

La Sezione apprezza gli sforzi del Comune di piccole dimensioni per attenuare il ricorso alle anticipazioni, che costituiscono un chiaro sintomo di latente squilibrio nella gestione finanziaria dell'ente e ne prende atto, con riserva di verifica in occasione dei successivi controlli sui questionari 2021 e 2022.

*

¹ tale importo è iscritto come *presunto* nello schema di bilancio preventivo 2022 trasmesso in BDAP in data 27/04/2022 ma differisce dal dato di fondo cassa al 31/12/2021 pari ad euro 432.360

2.2. Spesa del personale

Riguardo alla **spesa per il personale**, la criticità sembra essere cronica; la Sezione aveva già emesso pronuncia con la deliberazione n.75/2019/PRSE sul questionario 2016; nelle note del revisore sui consuntivi 2017 e 2018, il prospetto per la dimostrazione del rispetto del limite della spesa per il personale non era stato allegato (art. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006 -spesa del 2008).

Nel consuntivo 2019, nonostante l'attestazione del revisore, la tabella di seguito riportata ne certifica il mancato rispetto.

	rendiconto 2008	rendiconto 2019
Spese macroaggregato 101	168.550,86	174.574,83
Spese macroaggregato 103	-	-
Irap macroaggregato 102	11.031,32	9.214,13
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-
Altre spese: Convenzione Segreteria		2.172,00
Totale spese di personale (A)	179.582,18	185.960,96
(-) Componenti escluse (B)	7.279,64	11.821,87
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	172.302,54	174.139,09
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 comma 562		

Nel consuntivo 2020, invece, il limite, secondo quanto trasmesso nella nota del revisore, risulta pienamente rispettato.

	rendiconto 2008	rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	168.550,86	137.681,93
Spese macroaggregato 103	-	8.346,63
Irap macroaggregato 102	11.031,32	29.502,10
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-
Altre spese: Convenzione Segreteria		
Totale spese di personale (A)	179.582,18	175.530,66
(-) Componenti escluse (B)	7.279,64	9.649,88
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	172.302,54	165.880,78
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 comma 562		

L'amministrazione ha argomentato, nella propria nota di risposta, che *"il superamento del limite rispetto al rendiconto 2008 è stato determinato dall'impossibilità di operare ulteriori riduzioni rispetto alla situazione di fatto ereditata al momento del proprio insediamento, anche al fine di evitare eventuali costosi procedimenti giudiziari. Va evidenziato che, per quanto possibile, è stato ridotto l'organico agendo sul personale a tempo determinato, e che nell'esercizio 2020, quale indice di sostenibilità della spesa, secondo i parametri di calcolo della capacità assunzionali introdotti dal DL 34/2019, l'ente si collocava tra gli enti virtuosi in quanto l'incidenza della stessa, rispetto alla media delle entrate correnti al netto del FCDE, si attestava al 19% circa, con valore soglia per fascia demografica al 29,5%".*

Preso atto di quanto comunicato, il Collegio ribadisce l'importanza di uno scrupoloso rispetto delle norme di contenimento della spesa del personale, a tutela degli equilibri di bilancio, invitando l'ente ad intraprendere tutte le iniziative atte a consentire il rispetto delle previsioni di legge in materia di spesa per il personale.

La Sezione, inoltre, ricorda che il legislatore sanziona il mancato rispetto del richiamato obbligo, prevedendo, al successivo comma 557 ter, dell'art. 1 della l. n. 296/2006, che *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, secondo cui è fatto divieto *«di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto»*.

Il Collegio si riserva ogni ulteriore verifica in sede dei successivi rendiconti.

*

2.3. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e residui attivi

Sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'amministrazione ha trasmesso il calcolo della quota accantonata nel rendiconto 2020, precisando che è stato utilizzato il metodo della media semplice. È stato specificato che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis² della L. 27/2020, avente ad oggetto *“scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali”*, in quanto, a causa dei disagi organizzativi determinati dall'emergenza sanitaria, il ruolo di riscossione dell'acquedotto 2020 è stato emesso nell'esercizio 2021 dunque, il calcolo della percentuale di riscossione sul 2020, rispetto ai residui attivi derivanti dalla competenza, sarebbe stato eccessivamente penalizzante rispetto all'effettivo andamento delle riscossioni.

Il calcolo trasmesso evidenzia un FCDE pari ad euro 23.642,81, inferiore rispetto a quanto effettivamente poi accantonato e pari ad euro 25.300,52, che copre per appena 1/3 il totale dei residui attivi al titolo I e III iscritti in esercizi precedenti e pari ad euro 83.630,09 (di cui 6.960,13 al titolo I ed euro 76.669,96 al titolo III - fonte BDAP).

Da BDAP emerge, inoltre, che la percentuale di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti (riscossioni in conto residui/residui definitivi iniziali) risulta essere per il titolo I pari all'89,78 per cento mentre per il titolo III essa scende al 61,63 per cento.

² A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Si invita l'Ente e l'Organo di revisione a verificare, già in sede di approvazione dei rendiconti futuri, la conformità, dei calcoli effettuati per la determinazione del FCDE a consuntivo, ai principi contabili sopra riportati e di prestare particolare attenzione alla corretta e coerente esposizione dei dati contabili rispettivamente rappresentati nella relazione dell'Organo di revisione e nel questionario al rendiconto

Alla luce degli accantonamenti effettuati, la composizione del risultato di amministrazione per il 2020 è esposta nella tabella che segue:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	175.035,71
Totale parte accantonata (FCDE + altri)	30.560,52
Totale parte vincolata	101.305,31
Totale parte destinata agli investimenti	2.295,88
Totale parte disponibile	40.874,00

La parte accantonata di euro 30.560,52 è costituita dal già citato FCDE, dal fondo indennità di fine mandato pari ad euro 2.260, dal fondo aumenti contrattuali per il personale dipendente di euro 2.500 e dal fondo rinnovo contratto segretari comunali di euro 500. Risultano invece pari a 0 le voci per fondo perdite aziende e società partecipate così come i fondi rischi e oneri e fondi contenziosi. Riguardo a tale aspetto si rappresenta una potenziale criticità in considerazione del fatto che l'Azienda Speciale, partecipata al 100% dall'ente, non ha un bilancio approvato dal 2017; nella nota di risposta con specifico riguardo alla richiesta di informazioni sulla mancata ricognizione e sull'assenza della nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci, l'amministrazione ha fornito solo un essenziale rimando alle gravi criticità nella gestione in quanto sta *"procedendo ad un'attenta e puntuale verifica anche con l'ausilio di professionisti esterni attesa la complessità della materia"*.

*

2.4. Verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Permane la difficoltà di reperire compiutamente tutti gli elementi necessari per le valutazioni della Sezione con riferimento alla situazione debiti/crediti tra il Comune e le aziende speciali e gli altri organismi partecipati.

Al riguardo il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15 del 2021, nella parte in cui ha precisato che *"Il gruppo "amministrazione pubblica territoriale" è formato da un'aggregazione di imprese eterogenee, quali società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali. Lo stesso Testo unico in alcune disposizioni prende in considerazione gli "organismi non*

societari” (art. 2, co. 1, lett. g); art. 20, co. 2, Tusp). In tale ambito rientrano le aziende speciali e le istituzioni disciplinate dall’art. 114, d.lgs. n. 267/2000 che hanno natura, rispettivamente, di ente e di organismo strumentale dell’ente locale. Nei confronti delle aziende speciali si applicano alcune disposizioni in materia di società pubbliche (art. 1, co. 550 e ss., l. n. 147/2013 fatte salve dall’art. 27 del TUSP), ferma restando la loro natura di ente pubblico economico...”.

Il Collegio ribadisce l’orientamento già espresso da questa Sezione rilevando, in particolare, come l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie debba coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 12/2021/PRSE).

Come noto la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”* (Corte dei conti, Sez. Aut., n. 2/2016/QMIG).

Si tratta di un’attività che, per il tramite del controllo incrociato dei rispettivi Organi di revisione, è volta a evitare eventuali incongruenze e a garantire piena attendibilità ai dati di rendiconto; detta attività mira altresì a scongiurare l’emersione di ‘passività’ (maggiori residui passivi) o di insussistenze (minori residui attivi) e, più in generale, a preservare gli equilibri di bilancio dell’Ente locale che, in quanto facente parte della finanza pubblica allargata, concorre, per l’effetto, all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (Corte cost. n. 6/2019).

Tutto quanto sopra rende necessario che eventuali discordanze siano indicate in modo analitico e motivate.

Si invitano pertanto l’Ente e l’Organo di revisione di adoperarsi al fine di assicurare il totale adempimento dell’obbligo normativo in argomento, di cui costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica nell’acquisizione dei dati, completi dell’asseverazione degli organi di controllo delle società.

*

2.5. Fondi Covid

Riguardo le richieste inerenti i **fondi Covid**, l'ente ha trasmesso, come da richiesta istruttoria, il modello certificazione ristori Covid-19, la tabella compilata con i valori contabilizzati nell'esercizio 2020 ed inseriti nella certificazione e l'assenza di eventuali richieste di rettifica da parte della RGS. La Sezione rimanda al controllo sul consuntivo 2021 la verifica dei dati con le spese nell'anno con gli eventuali vincoli nel risultato di amministrazione.

*

2.6. Altre criticità

Riguardo alle altre criticità, nella nota di risposta l'amministrazione ha fatto presente che *"non sia competenza della stessa, argomentare in merito alle irregolarità riconducibili agli esercizi 2017 e 2018, in quanto integralmente imputabili ad altri soggetti che, come già riportato in premessa, erano soliti impegnare le risorse dell'Ente con scarso riguardo alla normativa contabile, ed ai principi introdotti dal D.lgs. 118/2011. La mancanza di documentazione di dettaglio, oltre al fatto che la responsabilità del settore finanziario fosse in capo allo stesso Sindaco, determina ulteriore impedimento nell'eventuale reperimento di maggiori informazioni in merito alle scelte gestionali"*.

Sul punto la Sezione rileva che la circostanza che le irregolarità siano riconducibili ad una precedente amministrazione non esonera l'ente dal fornire risposte dettagliate e puntuali alla Corte e che le irregolarità imputate al precedente Sindaco possono spiegare, solo in parte, le anomalie riscontrate negli esercizi 2017 e 2018.

*

Al contempo ritiene opportuno e necessario rilevare, con occhio prospettico ma a cui si rimanda per i successivi controlli da parte della Sezione, che sul **rendiconto 2021**, trasmesso su Con.Te, risultano le seguenti criticità:

- l'attuale amministrazione ad oggi non ha provveduto alla tempestiva compilazione e trasmissione della **relazione-questionario** dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2021. L'ente risulta inadempiente, senza giustificazione alcuna, come accertato con la delibera Sez. Lombardia n. 10/2023/PRSE;
- dalle verifiche su Con.te e su LimeFIT si ricava che l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 con delibera C.C. n. 13 del 06/07/2022 che, unitamente all'allegata relazione dell'Organo di revisione, è stata inserita su Con.te il 22/12/2022 e che il questionario è *in compilazione*;
- emerge una discrasia in ordine al fondo cassa al 31.12.2021: a pg. 2 della risposta del 23/12/2022 è riportato un importo di euro 493.167,73 mentre sia in BDAP che nella

relazione del revisore, risulta un fondo cassa al 31.12.2021 di euro 432.360,00, con una differenza di ca. 60.000,00 euro.

- Il fondo cassa presunto di inizio esercizio 2022 pari ad euro 493.167,73 è riportato nel bilancio di previsione, trasmesso su BDAP in data 27/04/2022 ma, sia in Con.te che in Amministrazione Trasparente mancano i questionari sul preventivo 2022, la relazione del revisore e la delibera di approvazione del suddetto preventivo.

Entrate	Cassa anno di riferimento del bilancio 2022
Fondo cassa presunto inizio esercizio	493.167,73

- la lettura del preambolo della delibera C.C. 13/2022, relativa all'esercizio 2021, che riporta il risultato d' amministrazione, conferma le criticità sopra evidenziate quantomeno con riguardo all' FCDE (pari ad € 21.233,58), calcolato secondo il metodo ordinario a fronte di residui attivi derivanti da esercizi precedenti pari ad € 538.412,48 (di cui € 128.067,29 iscritti al titolo I e III) e alla mancanza di accantonamenti per le perdite nelle società partecipate, nonostante la grave situazione dell'Azienda Speciale Camerata Cornello diffusamente illustrata nella delibera di ricognizione delle partecipate C.C. N. 31 del 20/12/2020. La Corte si riserva ogni altra considerazione all'esito dell'esame del questionario relativo all'esercizio **2021**.

Risultato di amministrazione al 31/12/2021	288.594,65
Quota accantonata per Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	21.233,58
Quota accantonata ad altri fondi	10.920,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	97.164,99
Totale destinato agli investimenti	
Avanzo di amministrazione disponibile	159.276,08

E con riferimento al questionario, il silenzio dell'Ente non trova una spiegazione plausibile avendo l'Ente stesso incaricato un nuovo Revisore che, dal 19/11/2022, dispone di un regolare accesso ai sistemi informatici della Corte; l'inadempienza è singolare tanto più che l'Ente nella nota del 23/12/2022 ha stigmatizzato il comportamento inerte delle precedenti amministrazioni.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei seguenti **profili di criticità**:

- reiterato ricorso allo strumento delle anticipazioni di tesoreria negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- mancato rispetto del limite della spesa di personale nell'annualità 2019 e la mancata risposta dell'amministrazione sulle annualità precedenti;
- inadeguatezza del FCDE accantonato negli esercizi in esame nel risultato di amministrazione;
- mancata verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati e mancata conciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- mancata costituzione del fondo perdite società partecipate alla luce della opacità nel ricostruire la situazione dell'azienda speciale interamente partecipata dal Comune;
- assenza nella pubblicazione dei documenti contabili-amministrativi e mancato aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- il reiterato inadempimento dell'Ente in ordine alla compilazione e trasmissione del questionario relativo all'esercizio finanziario 2021, come già accertato con la delibera Sez. Lombardia n. 10/2023/PRSE regolarmente trasmessa all'Ente tramite Con.Te in data 23 gennaio 2023, prot. SC_Lom 0000933;

RACCOMANDA all'Ente

- riguardo alle **anticipazioni di tesoreria**, di attenersi all'art. 222 Tuel e l'art. 3, c.17, l. 350/2003 essendo la stessa una forma di contrazione di debito a breve termine, sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, c. 6, della Costituzione, esclusivamente diretto a "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa;
- il rispetto dei **limiti di spesa per il personale** di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- di rispettare puntualmente i pertinenti principi contabili per la corretta determinazione del **fondo crediti di dubbia esigibilità**, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo motivazionale;

- di adempiere puntualmente alla disciplina in tema di **conciliazione** delle poste attive e passive fra la contabilità dell'ente e quella delle sue partecipate nei termini fissati dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011;
- di mettere in atto soluzioni organizzative che permettano di adempiere all'obbligo giuridico, previsto dal D.lgs. n. 33/2013, del costante **aggiornamento dei dati contabili** e di bilancio, presenti nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web;
- una maggiore accuratezza sia nell'inserimento dei dati di bilancio estraibili dai documenti contabili e dalle Banche dati di consultazione sia nella verifica della concordanza degli stessi ai fini di una loro rappresentazione veridica e attendibile;
- la tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea;
- all'Organo di revisione dell'ente.

Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Camerata Cornello (BG), in conformità a quanto previsto dall'art. 31, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Il Relatore
(Cons. Maura Carta)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria
il 28 febbraio 2023
Il Funzionario preposto f.f.
(Aldo Rosso)